

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la stipulazione di un prestito di Fr. 15.000.000.— al 3 %
con il Fondo centrale di compensazione A.V.S.

(del 28 settembre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'esecuzione e la liquidazione di numerose opere pubbliche votate dal Gran Consiglio, la previsione di un prossimo versamento di una seconda quota sul capitale azionario delle Officine idroelettriche della Maggia S.A., la scadenza e il conseguente necessario rinnovo del prestito di Fr. 5.000.000.— 3 ¼ % B.C. 1941 al prossimo 30 settembre rendono necessaria la stipulazione di un prestito che, in relazione alla attuale esposizione del Cantone nel conto corrente con la Banca dello Stato ed alle previsioni per i prossimi mesi, deve ammontare a Fr. 15.000.000.—.

Abbiamo pertanto esaminate le condizioni del mercato del denaro, tuttora favorevoli al tipo 3 %, tuttavia per una durata inferiore a quanto praticato lo scorso anno e senza più la possibilità — fenomeno transitorio e di natura straordinaria — di poter lucrare un agio sulla emissione.

Il fatto che il prestito che viene a scadenza — il 3 ¼ % buoni cassa 1941 — si trova, già per la sua spezzatura (titoli di Fr. 10.000.— cadauno) esclusivamente nelle mani di istituti di credito, permette, nel caso concreto, di ignorare il mercato pubblico del denaro, ossia di fare astrazione da una emissione di obbligazioni, in quanto non si sottrae all'investimento del risparmiatore privato, mediante il rimborso, alcuna occasione, e non si contribuisce sensibilmente alla maggiore liquidità del mercato medesimo.

Abbiamo quindi proceduto ad esaminare — ed abbiamo accettate, salvo la ratifica del Gran Consiglio — le condizioni proposte dal Fondo della Assicurazione vecchiaia e superstiti, che sono le seguenti:

importo	: Fr. 15.000.000.—
tasso	: 3 %, interessi pagabili semestralmente
durata	: 15 anni
corso	: 99,70 %
versamento	: entro il 31 dicembre 1951.

Riteniamo che le condizioni medesime rappresentino attualmente quanto il mercato monetario può normalmente offrire, per cui Vi proponiamo di voler accettare l'annesso disegno di decreto legislativo. La risposta definitiva (ossia il decreto legislativo) deve essere data entro il 15 ottobre 1951. Riserviamo alla esposizione orale ogni altra spiegazione che ci dovesse essere richiesta.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di presentare i sensi del nostro ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la stipulazione di un prestito di Fr. 15.000.000.— al 3 %
con il Fondo centrale di compensazione A.V.S.

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 settembre 1951 n. 318 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare un prestito di Fr. 15.000.000.— con il Fondo centrale di compensazione AVS alle seguenti condizioni:

- a) interesse 3 %
- b) durata 15 anni
- c) emissione: 99,70 % senza provvigione.

Art. 2. — Gli interessi graveranno sul bilancio dello Stato (uscite effettive) e saranno pagati in rate semestrali posticipate.

Art. 3. — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra immediatamente in vigore.
